



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO E DEMANIO

U.O.S. DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE N. 15886 DEL 28 MAR. 2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

– che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

– che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.*"

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa*";

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*";

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative*";

VISTA la Legge n. 25 del 26.02.2010 e s.m.i., di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, ed in particolare l'art. 1, comma 18 recante la proroga di termini di durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza n. 57/2014 del 29.05.2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 33/2011 del 20.05.2011;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*";

VISTO l'art. 5 della Legge 08.07.2003, n. 172 recante "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla "*Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59*".

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 relativa alla “*Disciplina relativa al settore commercio*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
2. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita per il corrente anno, e comunque non prima del 01 Aprile, nonché dopo la data di chiusura della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 Ottobre, la struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all’attività di stabilimento balneare come indicati dall’art. 4 del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 ad eccezione della balneazione, nel rispetto dei limiti temporali autorizzati dai vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
4. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento balneare, nonché nei chioschi siti nel tratto Capoportiere – Rio Martino.
5. La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio – 31 maggio, dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali; nel periodo 1 giugno – 15 settembre tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 19,00; per il successivo periodo 16 settembre – 30 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Latina è vietato:
 - 1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.
 - 1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.
 - 1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l’arenile è profondo meno di 15 metri, l’ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.
 - 1.4 Campeggiare.
 - 1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
 - 1.6 Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all’igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
 - 1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, atteso che nel vigente Piano di Utilizzazione dell’Arenile del Comune di Latina non sono individuati tratti di arenile libero da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia. E’ facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all’accoglienza di tali animali nell’ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica, così come prescritto dall’art. 16, comma 8 del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, purché muniti di brevetto, e i cani guida per i non vedenti.
 - 1.8 Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player, mangianastri e, in generale, apparecchi di

diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.

1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione rilasciata da questo Comune.

1.10 Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.

1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.

1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

1.16 Distendere o tinggiare reti da pesca.

1.17 Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere, ad eccezione delle strutture turistico – ricettive e/o attività commerciali munite di licenza di esercizio, situate sulla via lungomare.

1.18 Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.

2. Al fine di consentire agli Organi di vigilanza preposti le verifiche di competenza in merito alla sicurezza e regolarità dei traffici commerciali, contemperando nello stesso tempo il rispetto dell'iniziativa economica privata con l'interesse pubblico, evitando possibili fenomeni di contraffazione dei prodotti, il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è consentito esclusivamente per le attività di vendita di prodotti alimentari, nell'assoluto rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, ed è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire presso il suddetto Ufficio Demanio Marittimo entro e non oltre il 01.06.2017.

3. Le strutture turistico-ricettive situate lato mare, che siano titolari di autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari, rilasciata dal competente Servizio Attività Produttive e Turismo del Comune di Latina, hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;

4. Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 20 giorni non prorogabili e/o rinnovabili sulla medesima porzione di demanio marittimo e nei tratti immediatamente adiacenti.

5. Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare, si riserva di individuare un tratto di arenile libero da riservare al pubblico uso, che può essere utilizzato per quelle attività sportive ricorrenti, ritenute tali da arrecare danni e molestie alle persone. In particolare, la pratica del kitesurf, su richiesta di Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro affiliate alla Federazione Italiana Vela (FIV), e che abbiano almeno un tecnico di primo livello, è soggetta alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, previa acquisizione da parte del richiedente dei provvedimenti di riserva dello spazio a terra e di autorizzazione all'installazione del corridoio di lancio, rilasciati dall'Amministrazione comunale, a condizione che sussista una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00.

La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio – 31 maggio, dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei

giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali; nel periodo 1 giugno – 15 settembre tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 19,00; per il successivo periodo 16 settembre – 30 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.

2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

3. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:

a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;

b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi; gli elenchi dei servizi e delle tariffe devono essere preventivamente comunicate al competente Servizio Comunale, dovranno essere altresì comunicati i nominativi e la qualifica degli addetti ai servizi che si intendono rendere durante tutto il periodo di esercizio;

c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;

d) I concessionari dovranno, inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio.

La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia.

Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

e) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In conformità alle previsioni del vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.), dovrà essere rispettata la distanza minima di metri lineari 4,50 tra le file e di metri lineari 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno;

f) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;

g) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

h) Nel caso sulla spiaggia in concessione venga svolta attività di noleggio di natanti a remi, pedali, motore o vela, è obbligatoria l'installazione di un corridoio di lancio che delimiti l'area destinata alla balneazione.

4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità, nonché agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i..

b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i

materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina; in alternativa, è consentita l'installazione di un'area ombreggiata e delimitata con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale o area ombreggiata dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;

e) Qualora il Comune di Latina ottenga il riconoscimento della "Bandiera Blu" anche per la corrente stagione balneare, in ogni stabilimento deve sventolare la Bandiera Blu 2017;

f) I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono promuovere la diffusione di informazioni sul Programma Bandiera Blu mediante apposite bacheche informative dove affiggere, anche in inglese:

- I risultati delle analisi delle acque di balneazione costantemente aggiornati;
- Informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
- Indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- Regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti);
- Mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti.

g) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;

h) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;

i) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini - utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente; gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

j) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal competente Servizio Attività Produttive e Turismo del Comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e darne comunicazione agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata.

Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte per eventi particolari, e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa.

È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.

k) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello

specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

1) Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza.

ART. 4 DIRITTO DI TRANSITO

Ai sensi dell'art. 13 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, non è ammessa la realizzazione di recinzioni di alcun tipo sui lotti confinanti con il pubblico demanio marittimo, fino alla profondità di 30 metri dal confine demaniale. Quelle esistenti, ove riconducibili alla proprietà dei concessionari, dovranno essere eliminate e adeguate alle prescrizioni normative vigenti, anche al fine della tutela del decoro urbano.

I titolari di concessione demaniale marittima devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il solo raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare. Nel caso in cui su proprietà privata del concessionario, sita a monte dell'area demaniale in concessione, insistano cancelli e/o altre chiusure regolarmente autorizzati, il concessionario stesso è obbligato a tenerli aperti esclusivamente per il periodo e l'orario destinato alla balneazione, come stabiliti dalla presente Ordinanza, al fine di consentire a chiunque il libero accesso e transito.

La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti.

I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: " *L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito* ".

ART. 5 NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni .

Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.

I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Latina, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Latina ed all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Latina 28 MAR. 2017 - Prot. n. 43948

IL DIRIGENTE
Giovanni Della Penna